

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**



**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE,  
SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE  
SOGLIE COMUNITARIE, AI SENSI DEL D. Lgs. 36/2023**

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. ... del .....



## Sommario

<b>Capo I - Oggetto e ambito di applicazione</b>	<b>1</b>
Art. 1      Oggetto	1
Art. 2      Ambito di applicazione	1
<b>Capo II – Elenchi degli operatori economici per l’acquisizione di beni e servizi</b>	<b>1</b>
Art. 3      Costituzione degli elenchi e loro tenuta	1
Art. 4      Criteri di scelta degli operatori iscritti negli elenchi da invitare alle procedure negoziate	2
<b>Capo III - Applicazione del principio di rotazione</b>	<b>3</b>
Art. 5      Ripartizione degli affidamenti di beni e servizi in fasce in base al valore economico ai fini dell’applicazione del principio di rotazione	3
<b>Capo IV - Disciplina relativa alle verifiche sul possesso dei requisiti degli operatori economici per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000</b>	<b>3</b>
Art. 6      Controlli a campione per affidamenti diretti inferiori a € 40.000	3
Art. 7      Modalità di verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici	4



## Capo I - Oggetto e ambito di applicazione

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure svolte da ATERSIR per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, relativamente agli aspetti che il D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice) demanda alla regolamentazione approvata dalle singole stazioni appaltanti.

### Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle acquisizioni sotto soglia di forniture, servizi e lavori nei settori ordinari.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i contratti di cui all'art. 56 del Codice.

## Capo II – Elenchi degli operatori economici per l'acquisizione di beni e servizi

### Art. 3 Costituzione degli elenchi e loro tenuta

1. Al fine di selezionare i soggetti da invitare a procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 50 co. 1 lett. e) del Codice, ATERSIR può costituire elenchi di operatori economici, distinti per categoria merceologica o settore di servizi, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'Allegato II.1 del Codice.
2. Per la costituzione degli elenchi degli operatori economici, ATERSIR pubblica un avviso sul proprio portale istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac.
3. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere e la modalità di selezione degli operatori economici da invitare a partecipare alle procedure di affidamento, come meglio specificate al successivo art. 4.
4. Per quanto attiene ai requisiti speciali che devono essere posseduti dagli operatori, l'avviso di costituzione indica le categorie e i settori in cui è suddiviso l'elenco e può prevedere per l'iscrizione a ciascuna categoria o settore il possesso di requisiti speciali, che siano attinenti e proporzionati alla classe merceologica o tipologia di servizio e che tengano conto al contempo della necessità di favorire l'accesso al più alto numero di potenziali concorrenti, in aderenza al principio di massima partecipazione di cui all'art. 10 del Codice.
5. Al fine di permettere alla stazione appaltante l'individuazione di operatori con caratteristiche maggiormente attinenti all'oggetto dell'appalto, ciascuna categoria merceologica o settore di servizi può essere suddivisa in sottocategorie o sottosettori, con la previsione di specifici requisiti speciali che devono essere posseduti dagli operatori economici ai fini dell'iscrizione.
6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione a una o più categorie o settori (o sottocategorie e sottosettori), attestando il possesso dei requisiti tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e, in caso di perdita o variazione dei requisiti, è tenuto a



darne tempestiva comunicazione. L'iscrizione, così come l'eventuale richiesta di cancellazione o di iscrizione in una differente categoria o settore, si considera perfezionata trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'istanza presentata dall'operatore venga rigettata, la stazione appaltante provvederà a comunicare il rigetto al richiedente. Il termine per la valutazione delle istanze di iscrizione può essere esteso fino a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute, così come previsto dall'Allegato II.1 art. 3 co. 2 del Codice. L'operatore è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di dati occorse.

7. Possono presentare richiesta di iscrizione agli elenchi gli operatori di cui all'art. 65 del Codice. Non è ammessa la contemporanea iscrizione di un operatore sia in forma singola che associata, relativamente a ciascuna categoria merceologica e settore; è esclusa parimenti la possibilità di iscrizione dello stesso operatore attraverso più di una forma associata.
8. Gli operatori economici vengono iscritti nell'elenco, relativamente a ciascuna categoria o settore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle istanze.
9. ATERSIR procede alla revisione di ciascun elenco con cadenza biennale, richiedendo agli operatori conferma dei requisiti dichiarati. Trascorsi 30 giorni dalla data di consegna della richiesta di conferma, in caso non sia pervenuta risposta da parte dell'operatore, questi viene cancellato dall'elenco.
10. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

#### **Art. 4 Criteri di scelta degli operatori iscritti negli elenchi da invitare alle procedure negoziate**

1. Gli operatori economici da invitare alla procedura sono selezionati all'interno dell'elenco corrispondente alla categoria o settore individuati nella determina a contrarre, in numero di 5 ove presenti, scorrendo l'elenco in ordine cronologico – dall'iscrizione più risalente a quella più recente – e, in caso di elenchi composti da almeno 6 operatori, a partire dal primo operatore non invitato nella procedura precedente.
2. Al fine di garantire la parità di trattamento agli operatori e l'imparzialità dell'amministrazione nella scelta degli operatori da invitare, non verranno conteggiati tra gli operatori economici da invitare a una procedura coloro che abbiano presentato istanza di iscrizione all'elenco meno di 30 giorni prima della data di invito a presentare offerta.
3. In applicazione del principio di rotazione, non viene invitato l'operatore uscente, salvo che l'elenco sia composto da un numero di operatori pari o inferiore a 5; in questo caso, ai sensi dell'art. 49 co. 5 del Codice, non si applica il principio di rotazione, in quanto si considera soddisfatta la condizione di non aver posto limiti al numero di operatori economici invitati. Parimenti si considera soddisfatta tale condizione qualora vengano invitati a una procedura tutti gli operatori iscritti all'elenco.
4. Nel caso un elenco risulti composto da meno di 5 operatori, la stazione appaltante non sarà tenuta ad integrare il numero degli invitati, in quanto la consultazione dell'elenco – finalizzato appunto alla ricerca sul mercato di operatori disponibili – avrà dato l'esito idoneo a soddisfare la condizione di verifica dell'esistenza di operatori sul mercato prevista dall'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023.
5. Qualora, in ragione dell'importo e dell'oggetto dell'affidamento, in casi debitamente motivati e nel rispetto del principio del risultato, la stazione appaltante ritenga opportuno esperire una



procedura negoziata senza bando per affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, anziché procedere con un affidamento diretto, per la selezione degli operatori da invitare verrà utilizzato l'elenco, se presente la categoria merceologica o il settore attinente all'oggetto del contratto.

### Capo III - Applicazione del principio di rotazione

#### Art. 5 Ripartizione degli affidamenti di beni e servizi in fasce in base al valore economico ai fini dell'applicazione del principio di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 49 co. 3 del D. Lgs. 36/2023, vengono di seguito stabilite le fasce di valore economico ai fini dell'applicazione del principio di rotazione per affidamenti di beni e servizi rientranti nello stesso settore merceologico o di servizi. Tali fasce si applicano esclusivamente alle procedure di cui all'art. 50 co. 1 lett. b) ed e); rimangono esclusi dalla ripartizione in fasce di importo gli affidamenti di lavori.

Fasce di valore economico	
Da € 5.000,00	A € 19.999,99
Da € 20.000,00	A € 59.999,99
Da € 60.000,00	A € 99.999,99
Da € 100.000,00	A € 139.999,99
Da € 140.000,00	A € 179.999,99
Da € 180.000,00	Alla soglia comunitaria vigente

2. Il divieto di affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi, opera solo per affidamenti rientranti nella stessa fascia di valore economico.

3. Ai fini della corretta collocazione di ogni appalto nella corrispondente fascia di valore economico, si dovrà fare riferimento all'importo stimato dell'appalto, così come definito dall'art. 14 co. 4 del Codice, comprendente anche qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

4. Per quanto riguarda gli affidamenti di importo pari o inferiore a € 4.999,99, la deroga al principio di rotazione avviene ai sensi dell'art. 49 co. 6 del Codice.

### Capo IV - Disciplina relativa alle verifiche sul possesso dei requisiti degli operatori economici per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00

#### Art. 6 Controlli a campione per affidamenti diretti inferiori a € 40.000,00

1. Ai sensi dell'art. 52 del Codice, limitatamente agli affidamenti diretti di beni, servizi e lavori di cui all'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice di importo inferiore a € 40.000,00, si stabilisce che le



verifiche sul possesso dei requisiti degli operatori economici avvengano tramite sorteggio di un campione, secondo la procedura descritta nei seguenti articoli.

2. Sono esclusi dalle verifiche a campione i controlli relativi alla regolarità contributiva, da verificare tramite acquisizione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, e all'assenza di annotazioni nel Casellario delle imprese tenuto da Anac. Il possesso di questi due requisiti dovrà essere verificato per ogni affidamento, prima di procedere ad aggiudicazione.

3. Per garantire il buon esito delle operazioni di controllo disciplinate dal presente Regolamento, ogni CIG acquisito, relativo a una procedura di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00, dovrà essere comunicato tempestivamente dal Rup competente al Servizio Gare contratti e acquisti, che provvederà a inserirlo in apposito elenco ordinato secondo la data di aggiudicazione del relativo appalto.

4. Agli affidamenti effettuati tramite l'adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza non si applicano le disposizioni del presente Capo.

## **Art. 7      Modalità di verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici**

1. In riferimento agli affidamenti di cui all'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice, la stazione appaltante procede alle verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di offerta dall'operatore economico rispetto al possesso dei requisiti generali e speciali mediante sorteggio di un campione pari al 10% delle procedure di importo inferiore a € 40.000,00 espletate nel corso dell'anno solare. Non concorrono al calcolo delle procedure espletate gli affidamenti effettuati tramite adesione a convenzioni e ad accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza.

2. Il sorteggio e le conseguenti verifiche vengono espletati in due tornate, con riferimento semestrale, nella percentuale del 5% per ogni semestre, arrotondato per eccesso. Nel caso in cui il numero delle procedure espletate nel corso del semestre risulti inferiore a 20, si procederà a sorteggiare almeno un operatore da sottoporre a controllo. Le procedure di verifica verranno avviate entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun semestre.

3. Le procedure da sottoporre a sorteggio verranno elencate in un file .xlsx ordinate secondo la data di aggiudicazione in ordine crescente e a ciascun affidamento verrà assegnato un numero progressivo.

4. Per eseguire il sorteggio, si utilizzerà la funzione "CASUALE.TRA" di Excel, replicata per il numero di volte necessario al raggiungimento della percentuale di campione prevista. L'operazione di sorteggio è svolta dal Dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione delle Risorse, coadiuvato da un funzionario. Di tale sorteggio verrà redatto sintetico verbale, da conservare agli atti unitamente al foglio di calcolo utilizzato.

5. Le verifiche sul possesso dei requisiti degli operatori economici potranno essere svolte sul FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, oppure con richiesta inviata tramite pec alle amministrazioni competenti.

6. Resta salva la facoltà di procedere a controlli puntuali per i singoli affidamenti, ulteriori rispetto al campione sorteggiato; tali eventuali verifiche puntuali non concorrono al raggiungimento della percentuale di controlli sopra indicata e i relativi CIG non vengono conteggiati tra quelli destinati al sorteggio.

7. Qualora, a seguito delle verifiche, non venisse confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà secondo quanto indicato all'art. 52 co. 2 del Codice.

